



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1766 del 02 novembre 2016**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO INFORMATICO FUNZIONALE  
ALLA GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEI SITI DOLOMITI UNESCO  
ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990**

**Tra**

**Provincia autonoma di Trento**, con sede legale in Trento, Piazza Dante n.15, codice fiscale 00337460224, rappresentata dal dott. Claudio Ferrari, nato a Borgo Valsugana (TN) il 12 luglio 1958, nella sua qualità di Dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

**Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal dott. Mauro Giovanni Viti, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13 settembre 1961, nella sua qualità di Direttore della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'arch. Chiara Bertolini, nata a Udine il 21.01.1968, nella sua qualità di Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Ente;

**MUSE - Museo delle Scienze di Trento**, con sede legale in Trento, Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, codice fiscale 80012510220, rappresentata dal dott. Michele Lanzinger, nato a Trento il 11.02.1957 nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;  
di seguito congiuntamente definite le "Parti".

**Premesso che**

- con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e con la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", si è costituita una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, denominata Rete Natura 2000;
- la suddetta rete, nei territori di competenza delle Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, è costituita da 284 Zone Speciali di Conservazione/Siti di Importanza Comunitaria, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 74 Zone di Protezione Speciale, istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- la Direttiva "Habitat" e la Direttiva "Uccelli" prevedono espressamente e rispettivamente l'obbligo della sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat e il monitoraggio delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione;
- i risultati di tale sorveglianza devono essere elaborati e rendicontati alla Commissione europea con cicli di aggiornamento di 6 anni, nell'ambito di una più generale relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate;
- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 individua le Regioni quali soggetti responsabili del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati e dell'attuazione delle due Direttive citate;
- il suddetto monitoraggio è operato anche attraverso le attività di istituzioni pubbliche (musei, università) e private (associazioni) operanti sui territori di competenza;
- il sito seriale delle Dolomiti, iscritto nella Word Heritage List, include 21 Zone Speciali di Conservazione/Siti di Importanza Comunitaria e 16 Zone di Protezione Speciale;

- la strategia di governance del Bene Dolomiti UNESCO è tesa a creare una rete di collaborazione fra gli enti che governano le diverse porzioni del bene di loro competenza al fine di assicurare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di salvaguardia e di promozione del bene;
- i Parchi nazionali e regionali, i siti Natura 2000, gli habitat e le specie di interesse comunitario tutelate dalle Direttive "Habitat" e "Uccelli" sono parte integrante e caratterizzante del sito seriale delle Dolomiti Unesco che si estende per il 95% su territori già riconosciuti e tutelati come parco o sito Natura 2000;
- la Provincia autonoma di Trento, la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle attività della Fondazione Dolomiti UNESCO hanno già consolidato un rapporto collaborativo proprio sui temi oggetto della presente convenzione;
- le attività oggetto della presente convenzione possono risultare funzionali anche alla condivisione dei dati funzionali alla gestione dei siti Dolomiti UNESCO;
- nell'ambito del Progetto LIFE 11/NAT/IT/000187 T.E.N. (*Trentino Ecological Network*) - *a focal point for a Pan-Alpine Ecological Network*, che vede la Provincia autonoma di Trento (PAT) in partnership con il Museo delle Scienze di Trento (MUSE), è stata realizzata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (FEM), e quindi implementato e sviluppato dal MUSE, una banca dati basata su piattaforme "open source" per la raccolta e consultazione dei dati afferenti alla biodiversità e quindi alle specie ed habitat delle Direttive "Uccelli" e "Habitat" dell'intero territorio della Provincia autonoma di Trento. Tale applicativo risulta essere uno strumento funzionale all'adempimento degli obblighi comunitari di periodica rendicontazione succitati;
- risulterebbe opportuno esportare tale applicativo anche alle altre Regioni del nord – est al fine di standardizzare la gestione di specie e habitat di interesse comunitario che occupano areali sovraregionali;
- risulterebbe opportuno, al fine di una migliore funzionalità dell'applicativo, consentire l'inserimento nella piattaforma di dati relativi ad altre specie e habitat, nonché di altri strati informativi di supporto;
- l'attività concorre a favorire il rafforzamento delle relazioni tra istituzioni pubbliche (musei, università) e private (associazioni) operanti sui territori di competenza;
- è quindi interesse comune delle parti la stipula del presente accordo per la creazione di un analogo applicativo a partire dalla piattaforma realizzata nell'ambito del Progetto LIFE 11/NAT/IT/000187 T.E.N, nonché la condivisione standardizzata dei dati biologici che in esso andranno a confluire;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive fra le Parti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Le parti concordano di collaborare al fine di sviluppare ed implementare un applicativo a partire da quanto prodotto nell'ambito Progetto LIFE 11/NAT/IT/000187 T.E.N. per la gestione dei dati di habitat e specie afferenti ai territori di competenza ed utilizzarlo secondo procedure condivise e standardizzate, nonché di condividere per il tramite dello stesso applicativo dataset floristici e faunistici in loro possesso.

2. Le Parti concordano di collaborare al fine di valutare possibili sviluppi dell'applicativo suddetto per adattarlo ai fini di gestione dei sistemi del sito Dolomiti UNESCO.

3. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e mettere a disposizione le proprie competenze, le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste.

#### **Art. 3 – Oggetto**

1. L'accordo prevede:

1. sviluppo di una piattaforma dotata di interfaccia web e database per la raccolta e consultazione di dati relativi ad habitat e specie di Rete Natura 2000 dei territori di competenza e che garantisca

- l'estrapolazione di informazioni di carattere gestionale/applicativo. Le parti concordano che la consultazione dei dati potrà essere soggetta a filtri parziali al fine di tutelare la sensibilità di specie particolarmente passibili di minaccia. La sensibilità delle stesse specie sarà valutata caso per caso tramite opportune consultazioni tra esperti indicati dalle parti, in modo da costruire una base di protezione quanto più solida e condivisa possibile;
2. fornitura di dati su specie e habitat di interesse comunitario in forma condivisa e standardizzata. La consultazione delle banche dati sarà garantita tramite visualizzazione su base cartografica dei dati georeferenziati, e tramite accesso al maggiore dettaglio disponibile da parte di utenze accreditate;
  3. definizione di standard di acquisizione e scambio dati condivisi al fine di facilitare al massimo la trasmissione degli stessi e di protocolli specifici per sottoporre i dati a validazione e facilitare l'aggiornamento continuo delle banche dati;
  4. stesura di un manuale di utilizzo per l'aggiornamento, la consultazione e la gestione della banca dati e dell'interfaccia;
  5. ricerca di fonti di finanziamento atte a garantire il consolidamento e lo sviluppo della piattaforma nel corso del tempo nonché a favorire lo sviluppo di altre attività e progetti nell'ambito di Rete Natura 2000;

Tutte le attività sopra elencate verranno esplicitate, definite nei contenuti e nei tempi di esecuzione, nel Documento di Progetto.

2. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare il programma delle attività. La definizione di dettaglio di ogni singola attività va concertata tra le Parti.

#### **Art. 4 – Modalità di partecipazione delle parti alle attività**

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle finalità e attività di cui agli artt. 2 e 3.

In particolare:

- il MUSE - Museo delle Scienze di Trento si impegna a mettere a disposizione, anche attraverso specifiche azioni di formazione, il know-how sviluppato nell'ambito dell'azione "Realizzazione di una specifica banca dati su specie e habitat delle Direttive "Uccelli" e "Habitat" relativa all'intero territorio della Provincia autonoma di Trento" del Progetto LIFE 11/NAT/IT/000187 T.E.N. (Trentino Ecological Network), al fine di replicare l'esperienza nei contesti territoriali di competenza della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alla gestione e sviluppo del software e alla definizione dei protocolli di aggiornamento dati. Il MUSE si impegna inoltre ad individuare adeguate fonti di finanziamento, anche attraverso la proposta di progetti a valere su finanziamenti comunitari, atte a garantire il consolidamento e lo sviluppo della piattaforma nel corso del tempo. A tale scopo il MUSE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, le risorse umane e strumentali necessarie;
- la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvedono ad individuare i server idonei per il database e l'applicativo informatico, garantirne il funzionamento e a promuovere lo scambio di dati, informazioni, ai fini della gestione dei siti;
- la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento si impegnano a condividere le informazioni scientifiche in loro possesso e il loro costante aggiornamento per la realizzazione della banca dati relativa ai territori di competenza, e a mettere a disposizione le proprie competenze, le risorse umane e strumentali necessarie;
- la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento provvedono, ove necessario, alla stipula di accordi con gli Enti e le Associazioni che dispongono di dati ed informazioni utili ai fini della gestione dei Siti Natura 2000 e Dolomiti UNESCO per la standardizzazione preventiva e quindi per la fornitura e condivisione degli stessi mediante il popolamento della banca dati relativi a monitoraggi, studi e ricerche faunistiche/floristiche oggetto del presente accordo;

- fermo restando la necessità di oscuramento e/o ricampionamento di dati relativi a specie particolarmente sensibili, i dati non filtrati, la piattaforma sviluppata e la struttura del database finale saranno licenziati sotto la Creative Commons Attribuzione CC-BY 2.5 (Public Domain Dedication)
2. le parti individuano i seguenti punti programmatici riferiti alle fasi indicate al precedente punto 1 dell'art. 3:
- definizione del Documento di Progetto, incluso un Piano della Formazione, da realizzarsi entro 2 mesi dalla stipula dell'accordo;
  - stipula degli accordi per la fornitura dei dati;
  - individuazione del tavolo tecnico degli esperti per l'individuazione dei filtri da applicare ai dati a tutela della sensibilità di specie e habitat;
  - erogazione della formazione degli operatori;
  - costruzione del database;
  - stesura della manualistica;
  - pubblicazione e verifica del database;
  - ricerca di altre fonti di finanziamento.
3. le parti individuano nel Documento di Progetto i referenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede ai referenti delle attività e al personale coinvolto nelle specifiche attività l'accesso reciproco alle strutture e agli archivi utili.

#### **Art. 5 – Finanziamento**

1. Nell'ambito della spesa complessiva prevista dal presente Accordo, le Parti si impegnano a contribuire mediante l'apporto di competenze, risorse umane e strumentali come definito all'articolo 4, anche al fine della partecipazione dei tavoli tecnici e alle riunioni di coordinamento per l'attuazione dell'accordo.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto si impegnano inoltre a concorrere, a titolo di contributo, alle spese sostenute dal MUSE fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 €), in parti eguali, per le attività di formazione e assistenza tecnica erogate necessarie al fine di replicare l'esperienza nei contesti territoriali di competenza.

A tal fine il MUSE rendiconta le attività e le spese complessivamente sostenute comprensive dei costi del personale strutturato e non, impiegato nell'attività di formazione e assistenza tecnica (calcolato sulla base del numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale), dei costi delle attrezzature, dei costi degli spostamenti e relativa logistica (incluso il carburante), degli oneri generali e amministrativi (cancelleria e spese di manutenzione generale) e dei costi attestati con fatture quietanzate relative alle spese di materiale di consumo, noleggio e assicurazione. A tal fine il MUSE presenta adeguate relazioni tecnico-economiche.

2. Il contributo di € 25.000,00 (venticinquemila/00 €), si configura come operazione fuori dal campo d'applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rendiconto finale attesterà le spese sostenute e conterrà l'attestazione che l'attività per la quale il contributo è erogato è stata realizzata e che il finanziamento stesso è stato utilizzato per i fini per i quali è stato assegnato e nel rispetto delle condizioni poste.

3. Il contributo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

1. il 50% alla firma dell'accordo;
2. il 50% in seguito alla presentazione relazione di chiusura dell'attività di formazione degli operatori.

Il primo contributo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00 €) sarà in carico della Regione del Veneto e sarà liquidato entro il 31/12/2016. Il secondo contributo pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00 €), in carico alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sarà liquidato al termine della convenzione.

#### **Art. 6 – Durata ed efficacia**

1. La presente convenzione avrà validità per 4 anni dalla data di sottoscrizione.

2. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata della presente convenzione, su richiesta scritta e motivata.

3. Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno alle altre Parti.

4. Le parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente accordo anche al fine di consentire la partecipazione di altre istituzioni.

**Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

1. La collaborazione di cui alla presente convenzione conferisce alle Parti il diritto di usare per scopi divulgativi, o per qualsiasi altra attività promozionale, nome o altro segno distintivo delle altre Parti, previo espresso consenso della Parte titolare.

**Art. 8 – Gestione sicurezza e prevenzione**

1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e ad osservare le disposizione previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

**Art. 9 – Controversie**

1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione della presente convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Venezia.

**Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.

2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.

**Art 11 – Registrazione**

1. La presente convenzione è redatta in sei esemplari. La convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005.

Per la Provincia autonoma di Trento

dott. Claudio Ferrari

Per la Regione del Veneto

dott. Mauro Giovanni Viti

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

arch. Chiara Bertolini

Per il MUSE - Museo delle Scienze di Trento

dott. Michele Lanzinger